

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 25 maggio 1999.**

Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunale, Calzolaio, Conte, Corleone, D'Alema, D'Amico, Tere-
sio Delfino, De Franciscis, Dini, Evangelisti,
Fabris, Fassino, Frosio Roncalli, Jervolino
Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli,
Melandri, Pennacchi, Pistone, Polenta,
Rabbito, Ranieri, Repetto, Risari, Rivera,
Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vannoni, Vi-
gneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati,
Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone,
D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Del-
fino, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evan-
gelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo,
Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melan-
dri, Pennacchi, Polenta, Ranieri, Risari,
Rivera, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri,
Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 maggio 1999 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d'iniziativa dei deputati:

APREA: « Disposizioni per migliorare
l'istruzione nelle carceri » (6061);

BERLUSCONI ed altri: « Abolizione
dell'imposta sulle successioni e donazioni »
(6062).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 24 maggio 1999 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge costituzionale d'iniziativa del
deputato:

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Parma dello Statuto di auto-
nomia provinciale » (6063);

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Piacenza dello Statuto di au-
tonomia provinciale » (6064);

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Bologna dello Statuto di au-
tonomia provinciale » (6065);

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Reggio Emilia dello Statuto di
autonomia provinciale » (6066);

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Ferrara dello Statuto di au-
tonomia provinciale » (6067);

SANTANDREA: « Modifiche alla Co-
stituzione concernenti l'attribuzione alla
provincia di Modena dello Statuto di au-
tonomia provinciale » (6068).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 24 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

BORDON ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla correttezza del risultato referendario del 18 aprile 1999 » (doc. XXII, n. 55).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5854, d'iniziativa del deputato CHIAVACCI, ha assunto il seguente titolo: « Riordino dell'attività cartografica svolta dal Ministero della difesa tramite l'Istituto geografico militare » (5854).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):

AMORUSO ed altri: « Disposizioni a favore delle aziende pugliesi danneggiate a causa della crisi in Kosovo » (5912) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

DOZZO ed altri: « Disposizioni in favore delle colture viticole colpite da flavescenza dorata » (5944) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione — predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato — sull'attività dal garante stesso nell'anno 1998 (doc. XLV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 20 maggio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea NIEDDA ed altri n. 9/5267/78, concernente il personale degli agenti di custodia delle case mandamentali soppresse, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità relativa a possibili profili distorsivi della concorrenza derivanti dallo schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

La suddetta segnalazione è deferita alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XII Commissione (Affari sociali).

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 25 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riordino della disciplina dei tributi locali, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di disci-

plina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Organizzazione degli uffici del Ministero dell'industria in relazione ai problemi della Basilicata)****A) Interrogazione:**

MOLINARI e PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, inerente alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stati previsti tra l'altro: *a)* uffici per le aree depresse presso le sedi di Bari, Cosenza, L'Aquila, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Sassari; *b)* uffici per la gestione separata terremoto presso le sedi di Avellino, Salerno, Napoli;

per la Basilicata non è stato previsto né l'ufficio per le aree depresse, né l'ufficio per la gestione terremoto, nonostante tale regione fosse integralmente compresa fra le aree depresse e totalmente interessata dal terremoto del novembre 1980 e, quindi, dalla legge n. 219 del 1981 —:

se non sia opportuno prevedere l'istituzione, anche per la Basilicata, sia dell'ufficio per le aree depresse, sia dell'ufficio per la gestione separata terremoto utilizzando, così come è stato fatto per gli altri uffici periferici, il personale della ex Agen-

sud, sede di Potenza, in numero di sette unità complessive, in quanto lo stesso si è sempre occupato di incentivazione industriale sia per la legge n. 64 del 1986, sia per la legge n. 219 del 1981, *ex* articoli 21 e 32: tale personale, attualmente assegnato in via provvisoria al provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ove, peraltro, risulta in esubero, aveva prodotto a suo tempo domanda al ministero in tal senso. (3-01646)

(31 ottobre 1997).

(Sezione 2 – Diminuzione dei tassi sui prestiti per gli enti locali)**B) Interpellanza ed interrogazioni:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

in queste ultime settimane il Presidente del Consiglio dei ministri è più volte intervenuto sul problema degli interessi sui mutui chiedendo alle banche sia di diminuire il tasso dei prestiti già contratti in passato sia di praticare un tasso non superiore al 5 per cento sui nuovi prestiti;

è però necessario che questa azione valga nei confronti di tutti e in particolare anche nei confronti di comuni ed enti locali in genere, non solo dei privati;

i comuni hanno contribuito in modo determinante, a loro spese, al risanamento del paese; per il quinquennio 1992/1997 hanno subito tagli di risorse da parte del Governo di oltre duemila miliardi e questi tagli saranno di oltre quattromila miliardi negli anni 1998/1999; negli ultimi anni hanno ridotto la loro spesa complessiva di oltre il 10 per cento e hanno visto ridotti i trasferimenti dello Stato di oltre il 44 per cento rispetto agli anni settanta. Tutto questo mentre invece lo Stato ha continuato ad accrescere la propria spesa di quasi cinque punti;

non ridurre i tassi sui prestiti significa continuare ad obbligare i comuni a ricorrere ad un'alta imposizione tributaria nei confronti dei cittadini, obbligarli a non poter liberare risorse per investimenti e quindi per nuovi posti di lavoro;

se non ritenga il Governo di dover tener conto anche delle esigenze dei comuni per evitare una discriminazione assurda rispetto ai privati e una situazione che va a tutto danno dei cittadini medesimi —:

come mai il Governo ed il Presidente del Consiglio dei ministri continuino a non intervenire sulla cassa depositi e prestiti, l'Istituto che eroga la massima parte dei mutui agli enti locali e che continua a praticare tassi assai superiori a quello sopraindicato e precisamente l'interesse del 9 per cento sui mutui pregressi e quello del 6 per cento su quelli di nuova stipula.

(2-01086) « Scajola, Valducci, Dell'Elce, Crimi, Armosino, Berruti, Cicu, Martusciello ».

(11 maggio 1998).

BIELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

gli attuali tassi attuati sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti appaiono spropositati e fuori mercato;

i recenti ribassi del tasso di sconto inducono a guardare con speranza ad una nuova discesa dei saggi di interesse annuali;

gli enti locali contraggono debiti per finanziare investimenti e la riduzione degli stessi ha effetti negativi sull'intera economia del Paese e sulla qualità della vita dei cittadini —:

se intendano adottare provvedimenti che prevedano: la rinegoziazione di tutti i mutui contratti ai tassi attuali; l'abbattimento della penale per l'estinzione anticipata dei mutui stessi, che appare oggi non condivisibile; la possibilità, senza alcuna penale, di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, attraverso l'accensione di un nuovo mutuo con ammortamento immediato e con il mantenimento dei trasferimenti erariali a copertura dell'ammortamento. (3-03842)

(24 maggio 1999).

(ex 5-05854 del 23 febbraio 1999).

GIANCARLO GIORGETTI, CÈ, GALLI, FORMENTI, BIANCHI CLERICI, SANTANDREA, DOZZO, ANGHINONI, STUCCHI, PAGLIARINI, FONTANINI, MARTINELLI, PAOLO COLOMBO, GUIDO DUSIN e FONTAN. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del Tesoro del 2 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1998 ridetermina il tasso dei mutui in essere della Cassa depositi e prestiti con gli enti locali rispettivamente al 10 per cento per i mutui concessi al 10,50 per cento e all'8,5 per cento per i mutui concessi al 9 per cento operando una riduzione di 50 punti base;

il decreto ministeriale del Tesoro del 21 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1998 determina i tassi di interesse usurari ai sensi dell'ar-

articolo 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

per quanto riguarda i mutui, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale del Tesoro del 21 dicembre 1998 si può considerare usurario un tasso pari all'8,7 per cento —:

se non possa essere considerato illegittimo il comportamento della Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali ai sensi della legge n. 108 del 1996 sull'usura;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo con riferimento ai tassi praticati superiori o prossimi al limite di legge. (3-03843)

(24 maggio 1999).

(ex 5-05592 del 14 gennaio 1999).

(Sezione 3 — Collegamenti aerei tra Milano e Reggio Calabria)

C) Interrogazioni:

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

con riferimento all'avvenuto trasferimento presso l'aeroporto di Malpensa di tutti i voli nazionali per Milano provenienti dall'Italia meridionale, se ritenga ammissibile che la compagnia di bandiera possa a tutt'oggi, approfittando di una posizione dominante che scaturisce dall'operare in regime di monopolio interno, compiere autonomamente scelte che danneggiano pesantemente l'utenza, arrecandole intollerabili disagi in termini di ritardi, soppressioni di voli e moltiplicazione delle distanze a terra;

per quali motivi il sud risulti essere stato escluso da quel terzo di voli nazionali a destinazione Milano che, in base al cosiddetto decreto Burlando-bis, continueranno a raggiungere Linate;

se in tale incomprensibile determinazione non si sia voluto ignorare che l'80 per cento dei passeggeri diretti dal sud a Milano hanno per destinazione finale il capoluogo lombardo;

se risultino i motivi per cui l'Alitalia, ove — come sembra — non sia interessata a fornire tale servizio, non debba lasciare tale fetta di mercato ad altre compagnie. (3-02987)

(2 novembre 1998).

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — anche a seguito di precedente analogo atto ispettivo rimasto ad oggi senza risposta — quali siano le ragioni per cui l'Alitalia, malgrado le pressanti legittime sollecitazioni, non ha ritenuto di ripristinare i collegamenti aerei tra l'aeroporto di Milano-Linate e quello di Reggio Calabria, a differenza di quanto è avvenuto, nei giorni scorsi, per gli aeroporti di Lamezia, Catania e Palermo che, dopo essere stati esclusi dal collegamento con Linate, sono stati « reintegrati » nel collegamento medesimo;

se non ritenga che il mancato ripristino della linea area Reggio Calabria-Milano « Linate » costituisca l'ennesima dimostrazione di come la compagnia di bandiera continui a discriminare l'aeroporto dello « Stretto » di Reggio Calabria, che ha visto, di recente, la soppressione dei voli della compagnia *Air One*, determinandosi così una situazione di grandi difficoltà per i numerosi utenti dello scalo aereo reggino;

se non ritenga urgente, necessario ed indispensabile intervenire per accertare i termini dell'inconcepibile ed assurdo stato in cui si trova l'aeroporto di Reggio Calabria e per ripristinare la situazione di normale attività dello stesso riattivando la linea Reggio Calabria-Linate, senza prescindere dal prendere ogni opportuna iniziativa — nel rispetto ovviamente della libertà di scelta — in ordine alla « Questione Air One », di modo che finalmente l'aero

porto dello « Stretto » « T. Minniti » possa assolvere al suo importante ruolo nell'ambito di un vasto bacino di utenza quale è quello che attiene alle città di Reggio e Messina ed alle loro province, nonché ad altre ampie aree della Calabria e della Sicilia. (3-03013)

(4 novembre 1998).

(Sezione 4 — Estensione dei contratti d'area al settore agricolo)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

il settore agricolo benché registri in termini reddituali un lento riavvicinamento agli altri settori produttivi realizzato attraverso sensibili recuperi di produttività, vive forti difficoltà nella stabilizzazione del suo reddito e nel contenere la caduta occupazionale verificatasi, in base agli ultimi dati disponibili, sia per gli addetti indipendenti (meno 3,2 per cento), sia per i dipendenti (meno 2,7 per cento);

i programmi regionali sui nuovi bacini d'impiego e il Patto per il lavoro e per il territorio, predisposti a favore dell'ambiente, dell'agriturismo e dell'agricoltura biologica, pur aprendo qualche prospettiva per occasioni di lavoro temporaneo, non sembrano influire significativamente sul quadro occupazionale, soprattutto delle regioni del Mezzogiorno;

l'agricoltura italiana, come quella europea, vive uno sviluppo senza occupazione in cui i processi di razionalizzazione, modernizzazione e contenimento dei costi di produzione accelerano l'ulteriore espulsione di manodopera;

le elaborazioni dei dati regionali relativi all'andamento delle produzioni agricole evidenziano un andamento positivo per le aree settentrionali ed un arretramento per le regioni centrali e meridionali con le eccezioni di Sardegna, Abruzzo e Molise;

nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001, il Governo riconosce l'indispensabile ruolo della programmazione negoziata per lo sviluppo e la lotta alla disoccupazione tesa a promuovere le attività produttive e le potenzialità di sviluppo identificate sul territorio;

le attività agricole e agro-industriali, che tanta parte hanno nell'economia del Mezzogiorno, risultano escluse dai contratti d'area, impedendo quindi al settore primario di portare il proprio importante contributo, tramite tale strumento della programmazione negoziata, alla crescita dell'economia meridionale e a costituire l'opportunità per nuova occupazione, proprio laddove la mancanza di lavoro costituisce un problema drammatico —:

se non ritengano urgente ed indispensabile, quale strumento prioritario per la crescita dell'economia del Mezzogiorno e di efficace lotta alla disoccupazione, estendere l'applicazione dei contratti d'area ai settori agricolo e agro-industriale.

(2-01201) « Marinacci, Volontè, Grillo, Pannetta ».

(16 giugno 1998).

(Sezione 5 — Sedute borsistiche del 3 e 7 aprile 1998)

E) Interrogazioni:

VOLONTÈ, MARINACCI e TASSONE.
— Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se ritenga che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in

ordine agli investimenti mobiliari abbiano prodotti effetti negativi sul corso dei titoli azionari, così come si è registrato nel corso della seduta borsistica di martedì 7 aprile 1998. (3-02193)

(14 aprile 1998).

GIANCARLO GIORGETTI e PAOLO COLOMBO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la borsa italiana è stata oggetto nella giornata di venerdì 3 aprile 1998 di bruschi sbalzi nelle quotazioni;

fino a poco prima delle ore 15 l'indice Mib 30 segnava un guadagno del 2,5 per cento e nel giro di due ore l'intero progresso veniva annullato;

nel corso della giornata autorevoli esponenti del Governo, tra cui il Presidente del Consiglio dei ministri, hanno rilasciato pubbliche dichiarazioni a cui i *mass media* hanno corretto l'erratico andamento delle quotazioni;

quanto accaduto ha danneggiato tanti piccoli risparmiatori « perché costoro hanno liquidato nel finale con un 2-3 per cento in meno di titoli acquistati poche ore prima », come dichiarato a *Il Sole 24 Ore* da autorevole operatore di borsa —:

se risultino alla Consob dei movimenti di acquisto/vendita non riconducibili alla normale attività nei momenti immediatamente antecedenti e successivi alla pubblicazione delle richiamate dichiarazioni pubbliche di esponenti di Governo;

se risultino alla Guardia di Finanza operazioni di carattere speculativo a danno delle quotazioni, anche dei titoli di Stato, temporalmente riconducibili a tali dichiarazioni. (3-03844)

(24 maggio 1999).

(ex 5-04198 del 14 aprile 1998).

(Sezione 6 – Gestione del personale presso la Consob)

F) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 luglio 1998 veniva comunicato al personale della Consob che presso la Divisione risorse del personale, veniva istituito un nuovo ufficio diretto da una dipendente che al termine del contratto a tempo determinato con cui era stata assunta, è risultata vincitrice di un concorso per funzionario di seconda classe; nel luglio 1993 e dopo solo quattro anni (tempo minimo previsto dal regolamento della Consob per il conferimento di promozioni) è stata promossa al livello di funzionario di prima classe;

l'istituzione di un nuovo ufficio presso la Divisione risorse del personale potrebbe essere servita, più che a migliorare l'organizzazione del personale, a rendere possibile una seconda promozione della dipendente, visto che in Consob è molto difficile essere promossi per la seconda volta se non si è titolari di un ufficio —:

chi abbia la responsabilità di una tale decisione e quali siano le motivate ragioni per le quali sia stato istituito tale ufficio;

se nel passato si siano verificati analoghi episodi di « promozioni lampo » con conseguenti creazioni di uffici evanescenti;

quali iniziative intenda adottare al riguardo;

se, alla luce di tale vicenda e di eventuali altre che riguardano la situazione organizzativa e gestionale del personale, non ritenga opportuno verificare il buon funzionamento della Consob. (3-03333)

(28 gennaio 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 30 APRILE 1999, N. 119, RECANTE PROROGA
DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO
DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (5975)**

(A.C. 5975 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo

1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, per la dichiarazione da presentare con riferimento all'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora si renda necessario apportare modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione adottato ai sensi del comma 1 ed il relativo provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato in giorni novanta a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5975 — sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 2, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

(A.C. 5975 — sezione 3)**EMENDAMENTO RIFERITO AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.

1. 1. La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE
COMUNITARIA 1999 (5619)**

(A.C. 5619 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ED
ANNESSI ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI-
MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzio-

nale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole da delegato ad emanare, fino a decreti legislativi recanti, con le seguenti: impegnato a presentare, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, un disegno di legge recante.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, all'alinea, sostituire le parole: i decreti legislativi cui all'articolo 1 saranno informati *con le seguenti:* il disegno di legge di cui all'articolo 1 sarà informato

1. 2. Malentacchi.

Al comma 1, nell'allegato A ivi richiamato, sopprimere la direttiva 98/63/CE: Libera circolazione dei medici e riconoscimento dei diplomi.

Conseguentemente, aggiungere la medesima direttiva nell'allegato B.

1. 6. Cè, Oreste Rossi.

Al comma 1, nell'allegato A ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:

98/79/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

98/83/CE direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi ad accesso non condizionato.

98/93/CE direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli

Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

1999/2/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/3/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1. 5. Governo.

Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

98/78/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/